

Cittaducale (RI), 28 giugno 2023

Prot: EC-LET-015-01-2023.

Preg.mo On. Francesco **ROCCA**
Presidente
Regione LAZIO
protocollo@regione.lazio.legalmail.it;

1

Oggetto: Illegittimità costituzionale dell'art. 9bis, della l. n. 68 del 2023, sulla sperimentazione in campo aperto di vegetali assimilabili agli OGM. Invito alle Regioni e alle Province autonome a ricorrere alla Corte Costituzionale.

Pregiatissimo Presidente,

Il primo comma dell'art. 9bis della l. n. 68 del 2023, di conversione in legge, con modifiche, del decreto legge del 14 aprile 2023, n. 39, ammette, a fini sperimentali e scientifici, *“l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi”*, semprechè autorizzata dagli organi competenti indicati nello stesso articolo.

Tenendo conto che i vegetali *Clearfield* (riso, mais, colza, invidia, frumento, girasole ecc. ...) ottenuti tramite tecniche di mutagenesi successive all'entrata in vigore della Direttiva 2001/18/CE, cit., sono stati parificati agli OGM dalla Corte di Giustizia UE, con le sentenze, **vincolanti**, del 25 luglio 2018, causa C-528/16 e del 7 febbraio 2023, causa C-688/21, **se privi di una lunga tradizione di sicurezza fitosanitaria ed ambientale**, si ricava da ciò che quando questi vegetali *Clearfield* si vogliono immettere nell'ambiente non per fini sperimentali ma per fini produttivi dovrebbero essere autorizzati e soggiacere a tutti i controlli richiesti e previsti dalla legge per gli OGM (ved. Dlgs 8 luglio 2003, n. 224).

Ma così non è, nè così è stato per il passato.

Questi vegetali *Clearfield*, infatti, fin dal 2006 sono stati parificati ai vegetali convenzionali e, come tali, iscritti nell'elenco delle varietà tradizionali che non richiedono, per la loro coltivazione, autorizzazione alcuna.

Sicchè, quando questi vegetali si vogliono coltivare a pieno campo, per fini sperimentali, gli interessati debbono munirsi di una autorizzazione della pubblica amministrazione di livello centrale perché assimilati agli OGM, quando, invece, questi stessi vegetali si vogliono coltivare a pieno campo, per fini produttivi, questa autorizzazione nazionale non è necessaria perchè considerati vegetali convenzionali, iscrivibili (e/o iscritti) come tali nel Registro Nazionale delle Varietà.

In altre parole, detti vegetali sono assimilati agli OGM (soggetti ad autorizzazione di livello centrale) se coltivati per fini sperimentali, mentre se si coltivano per fini produttivi/commerciali sono ritenuti vegetali convenzionali, con buona pace per la sicurezza alimentare umana ed animale.

Stando così le cose non si comprende perché mai l'operatore dovrebbe munirsi di una autorizzazione quando, a fini produttivi, può coltivare liberamente a pieno campo gli stessi vegetali.

Aggiungasi, a tutto ciò, la singolarità di un articolo 9bis che non prevede, per la sperimentazione in parola, l'applicazione dell'art. 8, commi 6 e 2, lettera c, del dlgs n. 224 del 2003, ossia "la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità" ovvero del **principio di precauzione** di cui alla Direttiva 2001/18/CE, 4°, 6° e 8° "considerando" e alle citate sentenze, **vincolanti**, della Corte di Giustizia UE che hanno posto a base, delle indicate decisioni, proprio il **rispetto del principio di precauzione**.

Senza considerare il dettato dell'**art. 9 della Costituzione** che, tra l'altro, recita "La Repubblica ... Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni".

Ma ancora più singolare appare il fatto che una simile disposizione sia stata ritenuta in linea con la *Costituzione* sia dalle *Commissioni parlamentari*, sia dalle *Presidenze del Senato e della Camera*, sia dal *Governo*, sia dal *Presidente della Repubblica*.

Evidentemente la materia, ostica, non era alla portata delle competenze dei più, che, dunque, hanno deciso appoggiandosi a terzi e alla loro credibilità, ovvero "per sentito dire".

Ad ogni buon conto, sembra necessario ricordare ancora una volta che la Corte di Giustizia UE, cit., quando ha ritenuto di dover parificare agli OGM i vegetali modificati tramite nuovi metodi di mutagenesi, successivi all'entrata in vigore della Direttiva 2001/18/CE, ha tenuto conto non solo dei **metodi utilizzati** ma anche, e soprattutto, degli **effetti in campo** di questi vegetali, che nel caso considerato dalla citata Corte, riguardavano, si ripete, i vegetali *Clearfield* (colza, girasole, indivia, ecc.).

Effetti in campo negativi anche per quanto riguarda l'Italia che si possono facilmente rilevare nelle aree in cui è stato coltivato il riso *Clearfield* sin dal 2006, ritenuto, inopinatamente, vegetale convenzionale, iscrivibile, come tale, nel Registro Nazionale delle Varietà.

Nel concreto, tuttavia, questo riso *Clearfield* si è comportato come un OGM, trasferendo sistematicamente la sua resistenza agli erbicidi alle erbe infestanti che si volevano (e si vogliono) eliminare, portando, infine, alla distruzione della biomassa presente nei terreni e della loro fertilità, che sopravvive solo ricorrendo costantemente ai fertilizzanti chimici.

In altre termini, la fecondità naturale di queste aree è venuta meno. Nè appare possibile tornare a coltivare, sulle stesse aree, i vegetali convenzionali che, per l'inquinamento del suolo provocato, non sono più in grado di crescere integri ovvero liberi dalle infestanti.

Da ultimo, questa Associazione di categoria di consumatori ritiene opportuno far cenno a quanto comunicato dalla *Commissione Europea* in data 19 giugno 2023 ad un gruppo di produttori biologici che, con lettera del 24 aprile 2023, avevano espresso il loro timore sulla

European Consumers APS

Associazione per la tutela dei cittadini
Via Trento, 2 - 02015 Cittaducale (Rieti)
ITALIA
C.F.: 97341880587

Tel.: (+39) 0746.602892
Mob.: (+39) 339.7714893
Email: info@europeanconsumers.it
PEC: europeanconsumers@pec.it
Web: <http://www.europeanconsumers.it>

ventilata deregolamentazione, da parte della stessa *Commissione*, della coltivazione dei vegetali NBT – NGT e/o TEA, parificati dalla Corte di Giustizia UE agli OGM.

Nel concreto, questa risposta non appare in grado di fugare i dubbi di questi produttori in ordine soprattutto al pericolo di inquinamento delle aree e dei prodotti biologici e convenzionali che la medesima *Commissione* sembra considerare ma, di fatto, svalutare e sminuire quando così, tra l'altro, si esprime *“La Commissione non contesta il fatto che gli NBT possano generare modificazioni non volute e rileva piuttosto, sulla base delle prove scientifiche disponibili, che tali modificazioni non volute non sono specifiche degli NBT, ma possono verificarsi anche con tecniche di selezione convenzionale e con mutagenesi fisica o chimica e non comportano pericoli nuovi e specifici rispetto alle mutazioni naturali o generate con metodi convenzionali. Inoltre la maggiore velocità di sviluppo associata a tali tecniche non costituisce di per sè un pericolo.”*

Evidentemente gli studi scientifici ai quali si è riportata la *Commissione* hanno dimenticato gli appunti, in merito, delle citate sentenze della Corte di Giustizia UE e il dettato del 17° *“considerando”* della Direttiva 2001/18/CE che richiedono, per ammettere la coltivazione libera di questi vegetali, **la presenza di una lunga tradizione di sicurezza fitosanitaria ed ambientale** che i medesimi, nell'arco di molti anni, non hanno mostrato di possedere.

Ci si riferisce, in particolare, ai vegetali *Clearfield*, coltivati in Italia dal 2006, fatti passare come varietà convenzionali ma in concreto OGM così come chiarito dalla Corte di Giustizia UE, i cui **effetti disastrosi** sono descritti nella documentazione qui allegata.

In sostanza, chi ha studiato per la *Commissione* **ha dimenticato la realtà** che, al presente, è necessario evidenziare al Giudice delle leggi, ossia alla *Corte Costituzionale*, per impedire che il territorio nazionale diventi preda ingestibile di gruppi di potere internazionali interessati a porre fuori mercato le produzioni agricole italiane e a screditarne la qualità.

Tanto premesso, la scrivente *Associazione di consumatori European Consumers APS*, anche tenendo conto delle competenze possedute in materia da codesta *Provincia autonoma* e della necessità di evitare inquinamenti generalizzati ed irreversibili del territorio amministrato, **invita codesta Provincia a ricorrere alla Corte Costituzionale** affinché tale *art. 9bis sia dichiarato illegittimo*.

Si allega, alla presente, documentazione utile allo scopo.

A disposizione per quanto di necessità, si porgono cordiali saluti.

Il Presidente
Agr. Dott. Marco Tiberti

Allegato 1: Appello alle Regioni e Province Autonome per impugnare art. 9bis_D. L. n. 39_2023

Allegato 2: Lettera al Presidente della Repubblica On. Sergio Mattarella-

European Consumers APS

Associazione per la tutela dei cittadini
Via Trento, 2 - 02015 Cittaducale (Rieti)
ITALIA
C.F.: 97341880587

Tel.: (+39) 0746.602892
Mob.: (+39) 339.7714893
Email: info@europeanconsumers.it
PEC: europeanconsumers@pec.it
Web: <http://www.europeanconsumers.it>